

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 48-2380

**Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) articolo 2. Modifica alla D.G.R. n. 34 - 670 del 27.09.2010.**

A relazione degli Assessori Maccanti, Quaglia, Porchietto:

Premesso che:

- con Circolare protocollo 3503/DB0502 del 24.02.2010 avente ad oggetto: “Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento”, a cura del Nucleo per la semplificazione, è stato disposto il censimento dei procedimenti regionali al fine di adeguare i termini di conclusione alle disposizioni della novellata legge n. 241/1990;

- con D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010 in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 241 del 07.08.1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sono stati individuati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro non prefissati;

- nell’allegato B) della sopraindicata deliberazione sono stati individuati i termini dei procedimenti di durata non superiore a 180 giorni;

dato atto che sono pervenute alla Direzione predetta richieste di rateizzazione per la restituzione dei contributi revocati ai soggetti che hanno beneficiato degli interventi previsti dalla l.r. 63/1995;

ritenuto necessario disciplinare la predetta rateizzazione con apposito procedimento amministrativo individuando il termine di conclusione in 180 giorni dal ricevimento della domanda di rateizzazione della restituzione del contributo, termine determinato dall’istruttoria complessa che coinvolge il Settore Ragioneria e soggetti esterni all’Amministrazione, quali banche ed Assicurazioni che devono emettere le fidejussioni necessarie nei casi prescritti;

dato atto che per il procedimento denominato “Annullamento in sede di autotutela di provvedimenti di concessione di aiuti/contributi e di revoca di aiuti/contributi concessi” occorre estendere il termine di conclusione del procedimento da 90 giorni, come previsto nell’allegato “A” alla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010, a 180 giorni tenuto conto del coinvolgimento degli Uffici notifiche dei Comuni, del Settore Ragioneria e delle controdeduzioni dei destinatari dei procedimenti che richiedono analisi contabili complesse;

considerato che:

- nel momento della stesura della D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010 non era stato previsto dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro il procedimento relativo alla concessione della rateizzazione per la restituzione dei contributi revocati ai soggetti che hanno beneficiato degli interventi previsti dalla l.r. 63/1995;

- non essendo per il procedimento sopraindicato prefissato un termine di conclusione, è necessario integrare l’allegato “B” della D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010;

- è necessario stabilire per il procedimento denominato “Annullamento in sede di autotutela di provvedimenti di concessione di aiuti/contributi e di revoca di aiuti/contributi concessi” il termine di conclusione in 180 giorni per le motivazioni sopra indicate;

Quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di individuare in 180 giorni il termine di conclusione per i seguenti procedimenti:

- “Procedura di rateizzazione per la restituzione dei contributi revocati ai soggetti che hanno beneficiato degli interventi previsti dalla l.r. 63/1995”;
- “Annullamento in sede di autotutela di provvedimenti di concessione di aiuti/contributi e di revoca di aiuti/contributi concessi”.

Di integrare l'allegato “B” della D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010 con quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante.

Di eliminare dall'allegato “A” della D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010, che prevede i procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino a 90 giorni, il procedimento numero 5 denominato “Annullamento in sede di autotutela di provvedimenti di concessione di aiuti/contributi e di revoca di aiuti/contributi concessi” tenuto conto del suo inserimento fra i procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino a 180 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Allegato

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 180 giorni

<i>DESCRIZIONE PROCEDIMENTO</i>	<i>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i>	<i>TERMINE CONCLUSIVO</i>
Procedura di rateizzazione per la restituzione dei contributi revocati ai soggetti che hanno beneficiato degli interventi previsti dalla l.r. 63/1995	Responsabile del Settore Gestione amministrativa, controllo della rendicontazione e monitoraggio delle attività finanziate dalla Direzione	180 gg. dal ricevimento della domanda di rateizzazione della restituzione del contributo
Annullamento in sede di autotutela di provvedimenti di concessione di aiuti/contributi e di revoca di aiuti/contributi concessi	Responsabile del Settore Gestione amministrativa, controllo della rendicontazione e monitoraggio delle attività finanziate dalla Direzione	180 gg.dalla comunicazione di avvio del procedimento